

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2024, n. 23.

Legge regionale in materia di turismo.

Capo V

Residenze d'epoca

Art. 32

(Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare pregio.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;
 - b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. La gestione in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che conserva le caratteristiche della civile abitazione.
6. Le residenze d'epoca di cui al [comma 5, lettera b\)](#), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
9. Le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella N allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

Art. 33

(Commissione per le residenze d'epoca)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all' [articolo 32](#), commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera l).
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione, nonché le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al [comma 2](#). La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.